

PRINCIPALI MISURE DEL DDL 4127-BIS/C – LEGGE DI BILANCIO 2017

in materia economico-finanziaria

- Sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese (art. 13)

Viene prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (cd. Nuova Sabatini) convertito con modifiche dalla L. 98/2013. Per far fronte alla proroga, vengono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023.

Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, vengono inoltre ammessi ai finanziamenti e ai contributi statali in oggetto anche gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di **investimenti in tecnologie**, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID). Per tali tipologie di investimenti, viene stabilito che il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 % rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente.

-Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturali del Paese (art. 21)

Viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di **1.900 milioni di euro** per l'anno 2017, **3.150 milioni** per l'anno 2018, **3.500 milioni** per l'anno 2019 e **3.000 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori relativi tra l'altro a: trasporti e viabilità; **infrastrutture; difesa del suolo e dissesto idrogeologico; edilizia pubblica** compresa quella scolastica; **attività industriali** ad alta tecnologia; **prevenzione del rischio sismico**.

Vengono dettate apposite disposizioni sulle modalità di utilizzo del Fondo.

-Ricostruzione privata e pubblica (art. 51)

Vengono stanziati le **risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016** e per la ripresa economica nei territori interessati. Si tratta di: 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata di cui all'art. 5 del DL 189/2016; 200 milioni di euro per il 2017, 300 milioni di euro per il 2018, 350 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di euro per il 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 del DL 189/2016.

Viene, altresì, previsto che le Regioni colpite dal sisma possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, **ulteriori risorse**, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 sui fondi strutturali europei.

-Investimenti enti di previdenza (art. 18)

Viene consentito agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al Dlgs 509/1994, di **effettuare investimenti, fino al 5% del loro attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio

precedente in: azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo; in azioni o quote di OICR residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo. **I redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.**

Viene, altresì, soppresso il credito d'imposta per le casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 91 a 94).

Viene, inoltre, modificato l'art. 17 del Dlgs 252/2005, prevedendo che le **operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione** sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

-Scuole belle (art. 56)

Viene modificato l'art. 1 del DL 42/2016 convertito con modifiche dalla L. 89/2016 al fine di prorogare dal 30 novembre 2016 al 31 agosto 2017 il piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici sia nei territori in cui è stata attivata, o è scaduta, la Convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non è ancora stata attivata. A tal fine vengono stanziati per l'anno 2017, 128 milioni di euro. Viene inoltre introdotta la proroga al 31 agosto 2017, in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici.

-Misure di efficientamento della spesa per acquisti (art. 60)

Viene previsto che il Ministero dell'Economia, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, avvii **un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi** tramite Consip servizi.

Con apposite disposizioni viene disciplinato il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT).

Viene, inoltre, integrata la disciplina sull'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori per le **acquisizioni di beni e servizi**, posto a carico delle amministrazioni statali centrali e periferiche, di cui all'art. 9 del DL 66/2014, convertito dalla L. 89/2014, prevedendo in particolare, che la PA **in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A.** o degli altri soggetti aggregatori, procede allo svolgimento di **autonome procedure di acquisto**, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tali casi, l'ANAC rilascia il codice identificativo per la gara.

Viene, altresì, istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori un **Comitato guida**, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà tra l'altro fornire, attraverso **linee guida**, indicazioni utili per lo **sviluppo delle migliori pratiche** con riferimento alle procedure inerenti ai contratti centralizzati in oggetto, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta.

-Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (art. 74 commi 7 e 8)

Viene autorizzata la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Viene, inoltre, prevista la possibilità, per l'anno 2017, di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

-Risorse pubbliche per la rifunionalizzazione degli immobili pubblici (art. 74 commi 8 e 9)

Viene previsto che gli enti previdenziali possano destinare le risorse di cui all'art. 14 comma 3 del DL 39/2009 convertito dalla L. 77/2009 anche all'acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, da adibire ad uffici delle amministrazioni pubbliche, previa realizzazione, ove del caso, a cura e spese dei medesimi enti, **degli interventi e delle opere necessari alla rifunionalizzazione degli immobili stessi.**

- Piano strategico mobilità sostenibile (art. 77)

Viene prevista l'istituzione di un **piano strategico della mobilità sostenibile**, incrementando a tal fine le **risorse attribuite al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)** finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In particolare è incrementata la dotazione del Fondo, per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto.

- Strategia nazionale valorizzazione dei beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata (art 75)

Viene prevista, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una **strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata**, con l'incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

La strategia, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione istituzionale e amministrativa e alla transizione verso la legalità delle aziende confiscate, sarà **elaborata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio** e dovrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni. L'Agenzia nazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, presenterà al CIPE una **relazione annuale** sull'attuazione della strategia nazionale, nella quale darà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate.

- Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo esigenze indifferibili (art. 81)

Viene prevista la **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica** (FISPE di cui all'art. 10 comma 5 del DL 282/2004 convertito dalla L 307/2004) di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Viene **incrementato il Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili**, di cui all'art. 1 comma 200 della L 190/2014, che si manifestano nel corso della gestione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

- Incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 83)

Viene incrementato da 500 milioni a 1 miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali, di cui all'art. 1 comma 243 della L 147/2013.

- Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017 (art. 85)

Viene modificata la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 718 della L 190/2014), **rinviano al 2018 gli aumenti IVA già previsti per il 2017.**

in materia di finanza locale

-Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017 (art. 10)

Viene modificato l'art. 1 della L.205/2015 (stabilità 2016) nei commi 26 e 28 al fine di sospendere **per gli anni 2016 e 2017** (e non solo per l'anno 2016), l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali e di

confermare, per l'anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

-Fondi a favore degli enti territoriali (art. 63)

Viene prevista l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze del fondo denominato “**Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare**”, alimentato tra l'altro con le risorse iscritte **in conto residui** che risultino non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, **autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non erogate**.

Viene, altresì, prevista la costituzione di un ulteriore fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze, denominato “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”, con una **dotazione di 969,6 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di **935 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di **925 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2047.

L'individuazione dei beneficiari, nonché le finalità, i criteri e le modalità di riparto di entrambi i fondi sono demandati a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata.

-Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali (art. 63 comma 9)

Viene disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, alla data del 28 febbraio 2017 (anziché al 31 dicembre).

-Pareggio di bilancio (art. 65)

Vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016 che vengono pertanto contestualmente soppresse. Tali disposizioni mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il rispetto del saldo di pareggio è rafforzato da un sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Viene, altresì, previsto che **le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015** in applicazione del punto 5.4 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e **quelle per procedure di affidamento già attivate**, se non utilizzate **possono essere conservate** nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, a condizione che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017– 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017

Vengono assegnati agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di **700 milioni annui**, di cui **300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica**. La **procedura di concessione** prevede che gli enti locali comunichino gli spazi finanziari di cui necessitano **per l'edilizia scolastica** entro il 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017), alla **Struttura di missione** per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Struttura medesima comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno (5 marzo per il 2017), alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale, tenendo conto di alcuni criteri prioritari.

Quanto agli interventi **diversi dall'edilizia scolastica** entro il **15 febbraio** di ciascun anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell'economia è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale tenendo conto di alcuni **criteri di ordine di priorità**, quali: **a) interventi di edilizia scolastica** non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi secondo le disposizioni introdotte dal provvedimento in oggetto; **b) investimenti finalizzati all'adeguamento sismico degli immobili; c) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico**. Per queste ultime due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa. Vengono altresì assegnati a tali enti, spazi finanziari nel limite complessivo di **500 milioni** per ciascuno degli **anni 2017, 2018 e 2019**. Entro il **15 febbraio** di ogni anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell'economia vengono **attribuiti gli spazi** finanziari agli enti interessati, secondo il seguente **ordine prioritario**: **a) investimenti finalizzati all'adeguamento antisismico degli immobili, e b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico**, in entrambi i casi finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa.

-Utilizzo risorse residue per il pagamento di debiti contratti dalla PA (art. 66 commi 16-18)

Viene disposto che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati entro il 31 dicembre 2013, per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono **utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014** (di cui all'art. 8 del DL 78/2015 convertito dalla L 125/2015).

Le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, di cui all'art. 2 del DL 35/2013 convertito dalla L 64/2013.

Le somme, ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno.

in materia tributaria e fiscale

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica (art. 2)

-Viene prorogata, dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017, la misura della detrazione al 65%** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), di cui all'art. 14 del DL 63/2013, convertito dalla L 90/2013.

La detrazione del 65% è, altresì, **prorogata**, dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2021**, per gli interventi relativi **a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio**.

La misura è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70%) con una determinata incidenza e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75%). In tali casi, i beneficiari, a partire dal 1° gennaio 2017, in luogo della **detrazione possono cedere la detrazione** ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile, secondo modalità che verranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Le detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

-Viene, inoltre, **prorogata** dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la misura della detrazione al **50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia**, di cui all'art. 15 del DL 63/2013, convertito dalla L 90/2013.

-Con riferimento agli interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche**, di cui all'art. 16-bis comma 1, lett. i) del DPR 917/1986, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, una **detrazione del 50%** ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi e fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

L'agevolazione si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003.

Nel caso in cui dalla realizzazione dei predetti interventi derivi **una riduzione del rischio sismico**, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, **la detrazione di imposta spetta in misura pari al 70%** della spesa sostenuta, percentuale che è **elevabile all'80%** ove dall'intervento derivi il passaggio **a due classi di rischio inferiori**. Viene demandato ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, la definizione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l'attestazione da parte dei professionisti dell'efficacia degli interventi attuati.

Tali misure sono ulteriormente incrementate al 75% e all'85 per cento qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**. Anche in questo caso i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

-Con apposite disposizioni vengono disciplinate anche le detrazioni per l'acquisto di mobili.

- Proroga e rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti (art. 3)

Viene modificato l'art. 1 comma 91 della L. 208/2015 (stabilità 2016) al fine di prorogare l'agevolazione fiscale (cd. "superammortamento") che consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni di maggiorare del 40% il costo di acquisizione di beni strumentali nuovi **effettuati entro il 31 dicembre 2017 o il 30 giugno 2018 se il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto**.

Viene, inoltre, stabilito che per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", per l'acquisto di **beni materiali strumentali nuovi**, elencati nell'Allegato A annesso al provvedimento, il **costo di acquisizione è maggiorato del 150%** (cd "iperammortamento").

Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione e che, nel medesimo periodo, effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** compresi nell'elenco di cui all'Allegato B annesso al provvedimento, il **costo di acquisizione degli stessi è maggiorato del 40%**.

- Imposta sul valore aggiunto di gruppo (art. 6)

Viene introdotta la "disciplina del gruppo IVA" attraverso l'inserimento del Titolo V-bis (art. 70 bis- art.70 duodecis) al DPR 633/1971 al fine di far divenire i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per cui ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter, un unico soggetto passivo, denominato "gruppo IVA".

- Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (art. 7)

Viene modificato l'art. 16 del DL 18/2016 convertito con modifiche dalla legge 49/2016 al fine, tra l'altro, di prorogare dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 le agevolazioni fiscali relative al trasferimento di proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, in seno a procedure giudiziarie. Viene, inoltre, prorogato da due a cinque anni il termine per il ritrasferimento degli immobili oggetto di transazione.

-Esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5 per cento (art. 12)

Viene modificato l'art. 1 della L 208/2015 escludendo le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento. Per gli stessi soggetti, con una modifica all'art. 96, comma 5-bis, del DPR 917/1986, è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nella misura del 96 per cento del loro ammontare.

-Rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità (art. 15)

Viene autorizzata la spesa di **130 milioni di euro** (70 nel 2017 e 60 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I, Capo 01, del Dlgs 185/2000. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del MiSE per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia).

-Introduzione dell'IRI (art. 68)

Viene disciplinata la nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis del TUIR (DPR 917/1986). Al riguardo, viene previsto che il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con **l'aliquota** prevista dall'articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **è fissata al 24%** (articolo 1, comma 61 della L. 208/2015). L'imposta di applicherà su opzione di durata pari a 5 periodi d'imposta (rinnovabile), è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

-Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa (art. 69)

Viene prorogato, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine di cui all'art. 2, comma 2, del DL 282/2002 convertito dalla L 27/2003, per la **rideterminazione del valore d'acquisto delle aree (edificabili o agricole)** possedute da privati non esercenti attività commerciale.

Viene, altresì, previsto che: **il termine di versamento dell'imposta sostitutiva** pari all'8% dell'intero valore rivalutato delle aree è fissato al 30 giugno 2017 nel caso di opzione per la rata unica (altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30 giugno 2017 (in luogo del 30 giugno 2017).

E', altresì, disciplinata **la rivalutazione dei beni d'impresa** e delle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti nel bilancio relativo all'esercizio 2015. Per tali fattispecie si applica **un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili**, da applicare sul maggior valore riconosciuto.

-Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa (art. 70)

Viene prevista la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

Viene consentita l'applicazione delle disposizioni in tema di **regime agevolato** per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, di cui all'art. 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015, anche alle **assegnazioni, trasformazioni e cessioni** poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.

Viene, altresì, prevista la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.

in materia di lavoro, previdenza e politiche sociali

-Premio di produttività e welfare aziendale (art.23)

Vengono previste misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle **retribuzioni legate a incrementi di produttività**, le somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa** e il cd. **welfare aziendale**. In particolare, viene modificato l'attuale regime tributario speciale che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF; contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;

-APE (art.25)

Viene introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'**Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)**, al termine della sperimentazione il Governo verificherà i risultati finiti di una sua eventuale prosecuzione. Possono accedere all'APE i soggetti aventi i seguenti requisiti: età anagrafica minima di **63 anni**; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia **entro 3 anni e 7 mesi**; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a **1,4 volte il trattamento minimo** (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Viene quindi istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, un apposito **Fondo di garanzia per l'accesso all'APE**, con una **dotazione** iniziale pari a **70 milioni di euro** per il 2017, alimentato dalle **disponibilità del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti** per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente in busta paga le quote di TFR maturando con risorse proprie, (istituito dall'articolo 1, comma 32 della L.190/2014). Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definite le **ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape**;

-APE sociale (art.25)

Viene introdotta una **indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici** (cd. **APE sociale**), anche questa in via sperimentale per lo stesso periodo suddetto. Possono accedere all'APE sociale i seguenti soggetti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno. **Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa predeterminati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, verranno definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale;**

-Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA (art.27)

Viene introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di **erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA)**, in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei **soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.**

La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata è riservata ai **soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE**, certificati dall'INPS.

-Lavoratori precoci (art. 30)

Viene introdotta in favore di alcune categorie di soggetti, **una riduzione del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica.** I beneficiari sono i soggetti con **almeno 12 mesi di contribuzione** per periodi di lavoro effettivo **precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età**, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in specifiche fattispecie: disoccupazione, svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con *handicap* grave; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate nell'allegato E al testo, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall'art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011 (come modificato dal disegno di legge).

Le modalità di attuazione delle norme sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, tra cui l'individuazione di criteri di priorità;

-Lavori usuranti (art. 31)

Vengono dettate misure per agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti, prevedendo, in particolare, che a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento: non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre), siano attenuate le condizioni legislativamente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Al riguardo, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti **siano state svolte** per un periodo di tempo pari, **alternativamente**, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva;

-Fondi di solidarietà bilaterali (art. 35)

Vengono previste norme in materia di fondi di solidarietà bilaterali con riguardo specificamente ai fondi relativi al personale del credito e del credito cooperativo ed ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma. A quest'ultimo riguardo viene consentita una riduzione del contributo straordinario relativo agli assegni straordinari per il sostegno al reddito (nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali che contemplino tale istituto), limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019;

-Sgravio contributivo alternanza scuola-lavoro (art. 42)

viene previsto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per **l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato**. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi;

-Proroga congedo paternità (art.48)

viene prorogato, per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il **congedo obbligatorio** per il **padre lavoratore dipendente**, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016), fruibili anche in via non continuativa;

-buono nido e proroga voucher asili nido (art. 49)

Viene prevista, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un **buono per il pagamento di rette** relative alla frequenza di asili nido, pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità effettuata da parte dell'INPS al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione in strutture pubbliche o private. Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. Le **modalità di attuazione** della norma previsione saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Viene, altresì, disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (**c.d. *voucher asili nido* o *baby-sitting***) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.

Altre norme riguardano: l'estensione ed il rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative; investimenti in start-up da parte dell'Inail; disciplina l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale; riapertura dei termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure*.

Le disposizioni contenute nel provvedimento, salvo quanto espressamente previsto, entrano in vigore il 1° gennaio 2017.